

Un dipendente disabile in situazione di gravità certificata può fruire delle “due ore giornaliere per ogni giorno lavorativo”?

La Circolare INPS n. 45 del 1 marzo 2011 con oggetto “Permessi a favore di persone con disabilità grave. Art. 33 della legge n.104/92” nella parte della *modalità di fruizione dei permessi situazione di disabilità grave,* chiarisce le modalità alternative di fruizione mensile degli stessi:

- 2 ore di permesso al giorno per ciascun giorno lavorativo del mese;

- 3 giorni interi di permesso al mese;

- 18 ore mensili da ripartire nelle giornate lavorative secondo le esigenze personali, frazionabili e fruibili per un tempo pari o superiore ad un'ora; le predette ore, se fruite per l'intera giornata, comporteranno un abbattimento dell'orario teorico giornaliero (pari a 7 ore e 12 minuti).

La stessa Legge n. 104 del 5.02.1992 all'art. 33 comma 6 sancisce chiaramente che la persona, portatrice di handicap maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3.

Sembra, quindi, chiaro che non vi possa essere cumulo tra il diritto ai giorni di permesso retribuito e la riduzione giornaliera dell'orario.